

“Dopo di noi”: la legge n. 112/2016 e la tutela del patrimonio dei disabili gravi

Elena Falletti

Check list



ALTALEX
EDITORE

QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE

Consultalo gratuitamente ne "La Mia Biblioteca", la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di **CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA**. Grazie al suo evoluto sistema di ricerca puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e ritrovare tra i tuoi libri la soluzione che cerchi da PC, iPad o altri tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online collegati a **www.lamiabiblioteca.com** e clicca su "Richiedi la tua password".

La consultazione online viene offerta all'acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio "La Mia Biblioteca" e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell'Editore.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2016 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

ISBN: 9788865043639

Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata.

L'elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l'editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

PROFILO AUTORE

Elena Falletti

Elena Falletti è ricercatore universitario di diritto privato comparato e insegna diritto di famiglia presso la Scuola di Diritto dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA) dal 2009. Dottoressa di ricerca in diritto comparato presso l'Università "Statale" di Milano (2006), Post - doc Fellow presso il Max Planck Institut für Geistiges Eigentum di Monaco di Baviera (2007-2008), DAAD Stipendiatin (2005) e Marie Curie Fellow presso la Westfälische Wilhelm-Universität di Münster (Germania) (2004).

Autrice di numerose pubblicazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, ha partecipato a conferenze internazionali e compiuto esperienze di didattica e di ricerca in Australia (2013), Austria (2003, 2014), Cina (2010), Francia (2003, 2007), Germania (2012, 2013), (Grecia, 2016), Islanda (2011), Israele (2015), Lettonia (2013), Lussemburgo (2006), Mozambico (2008), Olanda (2006, 2013), Polonia (2016), Slovenia (2014, 2016), Spagna (2014), Taiwan (2012), Regno Unito (2003, 2006, 2013, 2014, 2016), Stati Uniti (2009, 2011, 2014).

PREFAZIONE

La L. 23/06/2016, n. 112 si propone quale obiettivo di consentire alle persone disabili gravi che abbiano perso il sostegno familiare dei genitori e dei congiunti di gestire il proprio patrimonio mediante precipui strumenti giuridici quali il *trust*, il contratto fiduciario, gli atti di destinazione *ex art. 2345-ter c.c.*

Questa nuova disciplina si focalizza sulla tutela dei disabili in una prospettiva diversa rispetto all'amministrazione di sostegno, l'altro importante strumento a favore della protezione dei soggetti deboli. Infatti, essa è concentrata sul welfare delle persone sofferenti di handicap e disabilità gravi quando il sostegno garantito dai membri della famiglia, soprattutto i genitori, verrà a mancare, a seguito della naturale scomparsa degli ascendenti. Già nell'elaborazione dei lavori preparatori (i ddl 698, T.U. con C.1352, C.2205, C.2456, C.2578, C.2682) si faceva presente la necessità di "di finanziare una serie di progetti organizzati e gestiti da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni di volontariato senza finalità di lucro che abbiano l'obiettivo di fare in modo che il disabile possa essere assistito rimanendo nella propria abitazione, oppure che venga progressivamente inserito in comunità familiari o case famiglia, creando pertanto un percorso che si concluderà nel momento in cui avverrà la definitiva scomparsa dei genitori" (Lavori preparatori della proposta di legge C.698).

Si tratta di una idea condivisa anche nelle proposte legislative successivamente accorpate, secondo cui la presa in carico della persona gravemente disabile passa dalla famiglia a strutture esterne ad essa in vista della scomparsa dei genitori o dei familiari accudenti.

Tale prospettiva non nasconde una malcelata contraddizione: da un lato uno dei punti critici riguarda l'aiuto esterno, specie di enti associativi, che viene istituzionalizzato nella sola prospettiva dell'anzianità dei genitori; mentre non riguarda l'intera vita delle persone affette da handicap grave, come se queste non avessero necessità di sostegno durante tutto il percorso di manifestazione della patologia che le colpisce, spesso già dal momento della nascita. A questo proposito, è di palmare evidenza la difficoltà che il sistema di assistenza sociale sta attraversando in questi ultimi anni a causa delle misure di austerità e del taglio dei servizi: dal sostegno della scolarità, alle misure di aiuto nei trasporti, alle prestazioni sanitarie e così via.

In ogni caso si tratta di un passo avanti nella tutela dei soggetti deboli, afflitto però da due limiti: da un lato il rischio che ci siano più persone sofferenti l'*handicap* (il figlio da accudire e i genitori anziani colpiti dalle patologie dell'età), mentre la legge è predisposta alla sola tutela del primo; dall'altro lato che si creino possibili conflitti di interesse nella gestione dei patrimoni delle persone al centro delle disposizioni di tutela.

Come accennato, questa nuova disciplina va tenuta distinta dall'ammini-

strazione di sostegno. Rispetto all'amministrazione di sostegno, essa prevede un intervento esterno di natura privatistica, attraverso l'accesso ad un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, l'organizzazione della vita comunitaria delle persone affette da disabilità grave in gruppi che riproducano la vita precedente la dipartita dei loro familiari, nonché con l'uso di strumenti contrattuali (polizze assicurative, trust, contratto fiduciario, contratto *ex art. 2645-ter c.c.*) di delega della gestione patrimoniale in capo ad enti senza scopo di lucro. Mentre l'amministrazione di sostegno prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria sia per le questioni patrimoniali e anche per le questioni personalissime del soggetto debole beneficiario, come per esempio l'autorizzazione alla manifestazione di un consenso medico informato.

Va osservato che un soggetto affetto da disabilità grave potrebbe essere sottoposto alle misure di protezione di entrambe le discipline. Ad esempio, per quel che concerne l'organizzazione della sua vita *post mortem* genitoriale - regolate dalla L. n. 112/2016, mentre per quel che concerne le situazioni inerenti la sua integrità fisica ovvero psichica all'amministrazione di sostegno.

Cura dei soggetti deboli	
Legge n. 112/2016 ("Dopo di noi")	Prevede intervento esterno da un lato di natura organizzativa della vita del disabile superstite in situazioni protette che ricostruiscano la sua vita familiare; dall'altro interventi di natura privatistica, attraverso gli strumenti contrattuali (polizze assicurative trust, contratto fiduciario, contratto <i>ex art. 2645-ter c.c.</i>) di delega della gestione patrimoniale in capo ad enti senza scopo di lucro
Amministrazione di sostegno	Riguarda l'intervento giudiziario nelle questioni tanto patrimoniali quanto personali del soggetto debole.